



**COMUNE DI PORTOFERRAIO**  
**Provincia di Livorno**

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**N. 32 DEL 30/06/2020**

**OGGETTO: ANNO D'IMPOSTA 2020. APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U.  
(IMPOSTA MUNICIPALE UNICA).**

L'anno duemilaventi e questo giorno trenta del mese di Giugno alle ore 15:30 in Portoferraio, sala Nello Santi del complesso De Laugier, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Presidente con avviso in data 24.06.2020 prot. N. 12674, con la presenza dei seguenti componenti:

ZINI ANGELO	P	BATTAGLINI GIUSEPPE	P
BALDI LUCA	P	MIBELLI CARLA	P
MAROTTI CHIARA	P	GARFAGNOLI MARINO	P
MAZZEI NADIA	P	MELONI SIMONE	P
IDILIO PISANI	P	CETICA FEDERICA	P
MASSIMO SCELZA	P	FORNINO VINCENZO	A
DELIA SCOTTO	P	DI TURSI PAOLO	P
BICECCI ALESSIA	P	LANERA LUIGI	P
FRATTI ANDREA	P		

Totale presenti	16
Totale assenti	1

E' presente altresì l' assessore esterno Sig. Lupi Leo.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Delia Scotto.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Rossano MANCUSI che redige il presente verbale.

**OGGETTO: ANNO D'IMPOSTA 2020 – APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA).**

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al Sindaco che illustra la proposta all' ODG.

Uditi gli interventi riportati a verbale che sarà sottoposto all' approvazione del Consiglio Comunale in seduta successiva alla presente;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Visto il decreto legge n. 18/2020, che ha rinviato i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 al 31/07/2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 29/03/2019 avente ad oggetto la conferma delle aliquote Imu per l'anno 2019;

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 29/03/2019 avente ad oggetto la conferma delle aliquote Tasi per l'anno 2019;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 17/03/2008 e ss. mm. ii., avente ad oggetto la regolamentazione delle entrate e delle sanzioni in ambito tributario, in particolare l'art. 17;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

## Delibera N. 32 DEL 30/06/2020

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con

## Delibera N. 32 DEL 30/06/2020

riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che:

- l'Amministrazione a seguito dell'abolizione della Tasi, intende mantenere invariato il carico fiscale per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A/8 e A/9, l'aliquota su detti fabbricati e sulle pertinenze viene stabilita in 0,6 %;
- con la l. n. 160/2019, i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo situati in comuni montani non sono più esentati dal pagamento dell'Imu;
- l'Amministrazione intende mantenere il regime agevolatorio già in essere per i suddetti fabbricati, azzerando l'aliquota, ai sensi del comma 750, art. 1, l. 160/2019;
- Ai sensi del comma 751 art. 1, l. 160/2019, l'Amministrazione intende stabilire nello 0,0% l'aliquota da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'Amministrazione intende mantenere il regime agevolatorio per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, che possiedano nel Comune di Portoferraio, a titolo di proprietà o usufrutto una ed una sola unità immobiliare di categoria abitativa e relative pertinenze, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, - così come precisato nella circolare del MEF n. 10/DF del 5 novembre 2015 - azzerando l'aliquota per i suddetti fabbricati, ai sensi del comma 754, art. 1, L. 160/2019;

## Delibera N. 32 DEL 30/06/2020

- L'Amministrazione intende non lasciare inascoltata la richiesta avanzata da molti cittadini proprietari di seconde case nel Comune di Portoferraio, concesse in comodato gratuito a titolo di abitazione principale, stabilendo nello 0,80%, l'aliquota agevolata da applicarsi ai suddetti immobili alle condizioni stabilite nel regolamento Imu;
- Viste le evidenti difficoltà economiche riscontrate dalle attività alberghiere in relazione al carico fiscale Imu dovuto soprattutto all'entità degli estimi catastali attribuiti alla categoria D/2 (alberghi e pensioni);

Ritenuto opportuno stabilire l'aliquota applicabile unicamente alla categoria catastale D/2 in 0,95 %;

Ritenuto altresì che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere l'intera l'IMU dovuta per l'anno 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, entro il 16 dicembre 2020, in occasione della scadenza naturale della seconda rata;

Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento dell'intera imposta dovuta per l'anno 2020 entro il 16 dicembre 2020.

Visto l'art. 177 del D.L. n. 34/2020;

Visto l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 in materia di trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

Ritenuto indifferibile procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;

Dato atto che la presente deliberazione è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art.13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito dalla Legge 214/2011;

Vista la Risoluzione del Mef – Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Commissione Consiliare Bilancio, Demanio e Patrimonio è stata convocata con nota prot. 12637 in data 24.06.2020 per l'esame del presente punto all'O.d.g. del Consiglio Comunale esprimendo parere favorevole nella seduta del 29.06.2020 ore 18.00;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

Il Presidente invita a procedere alla votazione.

## Delibera N. 32 DEL 30/06/2020

CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli                    n. 13  
Voti contrari                    n. 1 (Di Tursi)  
Astenuti                    n. 2 ( Meloni, Cetica)

### **D E L I B E R A**

1. di approvare per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) così come sotto riportate:
  - aliquota ordinaria nella misura del 9,8 per mille;
  - aliquota su abitazione principale (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze) nella misura del 6,00 per mille con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle suddette categorie;
  - aliquota applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo in misura dello 0,0 per mille;
  - aliquota applicabile ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati in misura dello dello 0,0 per mille;
  - aliquota applicabile ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, che possiedano nel Comune di Portoferraio, a titolo di proprietà o usufrutto una ed una sola unità immobiliare di categoria abitativa e relative pertinenze, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, - così come precisato nella circolare del MEF n. 10/DF del 5 novembre 2015 – in misura dello 0,0 per mille;
  - aliquota applicabile agli immobili concessi in comodato alle condizioni previste dal regolamento lmu nella misura dell'8,0 per mille;
  - aliquota applicabile unicamente alla categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni) nella misura del 9,5 per mille;
2. di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'intera imposta dovuta per l'anno 2020 entro il 16 dicembre 2020;
3. di pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019;

# Delibera N. 32 DEL 30/06/2020

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Delia Scotto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Rossano Mancusi

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Alessandra Falagiani

Portoferraio, 10.07.2020

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Portoferraio, li 10.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Alessandra Falagiani

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dall' 10.07.2020 al \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Portoferraio, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Alessandra Falagiani

---

## ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

F.to Dott. Rossano Mancusi

Copia	Data	Note	Copia	Data	Note
Albo					
Area I					
Area II					
Area III					
Corpo VV.UU.					